



TECNOQUALITY
la qualità ritorna sempre

CNA Tecno Quality srl
sede Legale: Via Amari 14a - 60131 ANCONA (An)
sede amministrativa: V.le Don Vissani No - 60033 JESI (An)
tel. 0731.239480 fax 0731.239495
tecnoquality@annci.it - www.tecnoq.it

R.E.A. Ancona n°122944
Reg. Imp. N° 23489
Cod. Fisc. e Part. IVA 01577860430
Cap. Soc. 29000,00

Alle Imprese in indirizzo
Loro sedi

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Obbligo di comunicazione all' INAIL.

L' INAIL in data 12 marzo 2009 ha pubblicato la circolare n.11 che stabilisce le modalità con le quali le aziende devono comunicare i dati del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Questo adempimento, stabilito dal D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 (*art.18, comma 1, lett. aa*) deve essere assolto entro il 16 maggio 2009.

La metodologia della comunicazione è esclusivamente quella telematica.

La comunicazione va fatta per i nominativi in carica al 31 dicembre 2008, e può essere delegata al consulente del lavoro, associazione o professionista che sia.

L'art. 55 del Decreto 81 prevede, in caso di "non comunicazione", una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.

In data 2 aprile l'INAIL in un comunicato congiunto con CNA, CGIA, Casartigiani e Claii ha chiarito che la detta circolare e la relativa procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante dei lavoratori aziendale dei lavoratori per la sicurezza. Infatti per quanto riguarda altre fattispecie (es. RLS Territoriali o RLS di Comparto) non va effettuata alcuna comunicazione. A tal proposito l'Inail fornirà successive istruzioni anche in relazione alla evoluzione del D.Lgs. 81/08.

Con l'occasione ricordiamo quanto previsto dalla normativa per l' RLS:

- nominare l'RLS non è un obbligo del datore di lavoro ma è un diritto dei lavoratori
- il datore di lavoro deve informare i lavoratori di questo loro diritto
- i lavoratori delle aziende che occupano sino a 15 lavoratori possono individuare un loro rappresentante tra più aziende in ambito territoriale o di comparto
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori l' RLS è eletto dai lavoratori o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali
- una volta eletto o designato l'RLS ha il diritto di ottenere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi, la durata minima dei corsi è di 32 ore. Il datore di lavoro ha l'obbligo di adempiere a questo diritto dell'RLS
- nel caso in cui i lavoratori non eleggano o non designino alcun rappresentante queste funzioni sono esercitate dagli RLS Territoriali o di Comparto, in questo caso il datore di lavoro ha l'obbligo di contribuire alla realizzazione di questa attività formalizzando l'adesione ad uno degli organi paritetici creati dalle organizzazioni datoriali e sindacali. Nelle Marche la CNA partecipa all' Ebam (*quota di adesione pari a 9€/anno per lavoratore*) e per le imprese edili all'Edilart (*contributo assolto tramite adesione alla Cassa Edile*)

Distinti saluti